CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE
Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione N. 1137 / 2024
Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: **NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA COMMERCIALE ROTTAMI S.R.L. RELATIVO ALL'INTERVENTO MODIFICA SOSTANZIALE E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI, DA REALIZZARSI PRESSO L'AREA SITA IN VIA CAVIN MAGGIORE 213/A, COMUNE DI PIANIGA.**

Il dirigente

Visti:

i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1;

iii la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare:

- l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
- l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- l'art.13 che dispone di assoggettare alla procedura di VIA le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività che all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA;

iv lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

v il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l'art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 74475/2026 del 26-10-2026
Allegato 8 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
NICOLA TORRICELLA il 26/04/2024 08:44:49 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2024 / 1137 del 26/04/2024
Prot.: 2024 / 27260 del 26/04/2024

vi la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;-

vii il decreto del sindaco metropolitano n. 71 del 30/12/2023, relativo all'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale della Città Metropolitana di Venezia all'Ing. Nicola Torricella;

viii la determinazione n. 226 del 26/01/2024 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;

ix il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;

x la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

xi il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

Richiamati:

i il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;

ii Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;

iii la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

iv il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;

v la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 74475/2026 del 26-10-2026
Allegato 8 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

vi il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;

vii la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;

viii l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prott. nn. 70904 e 70909 del 17.10.2023, con cui la ditta Commerciale Rottami S.r.l., con sede legale in Pianiga, Via Cavin Maggiore 213/A, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la modifica sostanziale e rinnovo dell’autorizzazione di un impianto di recupero di rifiuti, da realizzarsi presso l’area sita in Via Cavin Maggiore 213/a, comune di Pianiga;

Constatato che:

i la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera zb) e punto 8 lett. t) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all’espletamento della procedura di verifica di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;

ii la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 13.11.2023 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società Commerciale Rottami S.r.l. determinando così l’avvio del procedimento;

Dato atto che:

i con nota prot. n. 71913 del 20.10.2023 è stato richiesto il completamento della documentazione; La documentazione completa è pervenuta in data 06.11.2023, con prot. n. 75233.

ii con nota protocollo 77192 del 13.11.2023 è stata effettuata la comunicazione alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati dell’avvenuta pubblicazione il giorno 13.11.2023 dello Studio Preliminare Ambientale sul sito web della Città metropolitana di Venezia;

iii in data 22.11.2023 si è riunito il Comitato Tecnico VIA per la presentazione del progetto, convocato con nota prot. n. 77536 del 14.11.2023, di cui al verbale prot. n. 82829 del 06.12.2023;

iv in data 13.12.2023 è stato effettuato un sopralluogo presso la Ditta, del cui espletamento era stata data comunicazione con nota prot. n. 82723 del 06.12.2023.

v non sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

vi con nota protocollo 86784 del 22.12.2023, con il contributo di ARPAV, sono state richieste alla ditta integrazioni documentali ed approfondimenti tecnici al fine di poter effettuare una valutazione esaustiva degli impatti ambientali generati dall’intervento proposto. In particolare sono state richieste ulteriori informazioni per i seguenti temi:

Contenuti del documento di Studio Preliminare Ambientale
Impatto acustico
Impatto ambiente idrico
Impatto componente atmosfera
Impatto inquinamento luminoso
Impatto da emissioni, ricadute e impatto odorigeno

vii la Ditta, con nota prot. n. 7524 del 05.02.2024 ha chiesto una proroga per presentare le integrazioni, a causa del numero e del livello di approfondimento delle analisi integrative richieste; tale proroga è stata concessa con nota prot. n. 9431 del 09.02.2024;

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 74475/2026 del 26-10-2026
Allegato 8 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

viii la ditta ha dato seguito quindi alla predetta richiesta integrazioni con documentazione acquisita agli atti con prott. nn. 20197,20199, 20200 del 27.03.2024;

ix la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;

x nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;

xi il Comitato VIA nella seduta del 17.04.2024 (di cui al verbale prot. n. 27019 del 24.04.2024) ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 27038 del 24.04.2024;

xii in data 18.04.2024 con nota protocollo n. 25918 ARPAV ha inviato un contributo istruttorio relativo alle matrici illuminazione ed atmosfera, di cui aveva già dato lettura nella seduta di Comitato Tecnico VIA del 17.04.2024.

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1 **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prott. nn. 70904 e 70909 del 17.10.2023 e relativo alla modifica sostanziale e rinnovo dell'autorizzazione di un impianto di recupero di rifiuti, da realizzarsi presso l'area sita in Via Cavin Maggiore 213/a, comune di Pianiga, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 27038 del 24.04.2024 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

Condizione n. 1

CONTENUTO	**DESCRIZIONE**
Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Si prescrive di presentare un progetto illuminotecnico conforme alla Legge Regionale n. 17/09. Detto progetto dovrà essere elaborato con riferimento alla normativa tecnica vigente e ai criteri e alle linee guida ARPAV. In particolare si evidenzia quanto segue: 1. Si riscontra la mancanza una planimetria dell'area esterna che si intende illuminare recante l'ubicazione dei corpi illuminanti previsti. 2. Gli apparecchi proposti rispettano il requisito richiesto, in base alle fotometrie ricavate direttamente dal sito della ditta produttrice. 3. L'efficienza delle sorgenti a LED risulta superiore a quella minima prevista. La temperatura di colore utilizzata, pari a 3000 K, viene considerata corretta. 4. I calcoli illuminotecnici, effettuati con fattore di manutenzione pari a 0.80, forniscono per l'area considerata un valore di illuminamento medio pari a 13.2 lux, ritenuto ammissibile in quanto sostanzialmente compatibile con il riferimento illuminotecnico 5.1.2 della norma UNI EN 12464-2: 2014. 5. Devono essere meglio specificati in progetto i regimi di gestione del flusso luminoso che si intendono adottare in orario serale/notturno (orari e percentuali di riduzione di flusso). In condizioni di non operatività del personale non saranno ammessi valori di illuminamento medio mantenuto

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 74475/2026 del 26-10-2026
Allegato 8 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

	superiori a 5 lux.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	In fase di autorizzazione edilizia.
Soggetto verificatore	ARPAV e Comune di Pianiga

Condizione n. 2

CONTENUTO	**DESCRIZIONE**
Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Il documento di valutazione previsionale A16_7 *Studio delle emissioni atmosferiche e di odori* dovrà essere riformulato secondo le seguenti indicazioni in coerenza con quanto esposto da ARPAV Dipartimento di Venezia Unità Organizzativa Qualità dell'aria: • In riferimento a quanto riportato dal Proponente nello studio delle emissioni atmosferiche e degli odori, si osserva che la simulazione è stata eseguita con CALMET/CALPUFF: per CALMET è riportata una risoluzione di 300 m, mentre non è riportata la risoluzione di CALPUFF. Visto che le sorgenti considerate sono a livello del suolo e che ci si devono aspettare forti gradienti di concentrazione, si chiede che la documentazione venga aggiornata inserendo un passo di griglia adeguato (almeno 150 m). • In riferimento a quanto riportato dal Proponente nella presentazione e discussione dei risultati, si osserva che non è stata riportata una mappa delle sorgenti e dei ricettori sensibili individuati. Pertanto si chiede che la documentazione venga integrata con quanto richiesto. • In riferimento a quanto riportato dal Proponente nella presentazione e discussione dei risultati, si osserva che per il PM10 occorre calcolare, oltre alla media annuale, anche il 90.41° percentile delle concentrazioni medie giornaliere e confrontare i risultati con il 5% del rispettivo VL (non occorre calcolare il 98° percentile delle concentrazioni orarie). Pertanto si chiede di integrare la documentazione con quanto richiesto. • In riferimento a quanto riportato dal Proponente nello studio, si osserva che manca la valutazione del PM2.5 e il confronto con il 5% del valore limite annuale. Pertanto si chiede di integrare la documentazione con quanto richiesto, eventualmente ipotizzando PM2.5=100% PM10. • In riferimento a quanto riportato dal Proponente, si osserva che manca il confronto con il valore di fondo determinato come media sui 5 anni delle misure di una centralina (per es. PD_Mandria). Pertanto, per le medie annuali si chiede di sommare il valore ottenuto per PM10 e PM2.5 al fondo e confrontare con il valore limite. Il confronto va effettuato su tutti i ricettori sensibili e sul punto di massima ricaduta. • Per gli odori si chiede di specificare se è stato applicato il fattore "peak to mean ratio" di 2.3 alle concentrazioni orarie. In questo

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 74475/2026 del 26-10-2026
Allegato 8 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
NICOLA TORRICELLA il 26/04/2024 08:44:49 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2024 / 1137 del 26/04/2024
Prot.: 2024 / 27260 del 26/04/2024

	caso l'indicatore da considerare è il 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco (non la media annuale). • In riferimento a quanto riportato dal Proponente nello studio, si osserva che le mappe di ricaduta non sono visibili nel dettaglio. Pertanto si chiede che le mappe con le isolinee siano riportate per tutti gli indicatori calcolati e abbiano una scala spaziale appropriata per consentire una lettura agevole delle ricadute sul territorio. Per il PM10 e PM2.5 deve essere evidenziata l'isolinea del 5% del VL, se presente. Inoltre deve essere riportata la posizione dei ricettori sensibili. • In riferimento a quanto riportato dal Proponente nello studio, si osserva che lo scenario emissivo considerato si basa sulla situazione attuale, tuttavia dato il previsto potenziamento dell'attività, occorre stimare l'incremento delle emissioni ed eventualmente ripetere la simulazione. • Infine, visto il tipo di lavorazioni, si raccomanda di includere nella valutazione i metalli, almeno quelli normati dal DLgs 155/2010 (As, Cd, Ni e Pb). Per ulteriori informazioni si rimanda al link con linea guida ARPAV per le simulazioni di qualità dell'aria: https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-allegati/applicazionimodellistiche/indicazioni_tecniche_modellistiche_simulazioni_atmosfera.pdf
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	In fase di rinnovo e modifica dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
Soggetto verificatore	ARPAV e CmVE

2 Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla modifica sostanziale e rinnovo dell'autorizzazione di un impianto di recupero di rifiuti, da realizzarsi presso l'area sita in Via Cavin Maggiore 213/a, comune di Pianiga, acquisito agli atti con prott. nn. 70904 e 70909 del 17.10.2023.

3 Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare la documentazione richiesta all'art. 1 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia al seguente link:
http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste

4 La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

5 Il termine della conclusione del procedimento pari a 75 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 74475/2026 del 26-10-2026
Allegato 8 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

dell’avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 02/05/2024, risulta rispettato.

6 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.

7 Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Commerciale Rottami S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di Pianiga , alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di VE e le prov. BL, PD e TV, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

8 Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l’invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 74475/2026 del 26-10-2026
Allegato 8 - Class. 12.8.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente